

## SINTESI NORMATIVA IN MATERIA DI TASSE SCOLASTICHE

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, devono essere pagate **solo** dalle famiglie che iscrivono i propri figli al **quarto e quinto anno** della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

**Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.** Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:

<b>Clas si</b>	<b>Tassa iscrizione</b>	<b>Tassa frequenza</b>	<b>Tassa Esame di Stato</b>	<b>Tassa rilascio diploma</b>
1°	Non dovuta	Non dovuta	-----	-----
2°	Non dovuta	Non dovuta	-----	-----
3°	Non dovuta	Non dovuta	-----	-----
4°	Euro <b>6,04*</b>	Euro <b>15,13</b>	-----	-----
5°	Non dovuta	Euro <b>15,13</b>	Euro <b>12,09</b>	Euro <b>15,13</b>
<b>Tassa esami idoneità/integrat ivi</b>	<b>Euro 12,09</b> (da pagare per ciascuna sessione di esami di idoneità/integrativi sostenuti)			
* si paga solo una volta				

Con l'iscrizione alla classe quarta vanno versate allo Stato le tasse di iscrizione e di frequenza (**totale € 21,17**); in classe quinta si paga solo la tassa di frequenza di **€ 15,13**, in quanto la tassa d'iscrizione è dovuta una volta sola.

La tassa di frequenza deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola.

La tassa d'Esame (€ 12,09) deve essere corrisposta al momento della presentazione della domanda per l'Esame di Stato, esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica e di abilitazione; l'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda d'esame.

La tassa per il rilascio del diploma (€ 15,13) deve essere corrisposta, in un'unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio.

### Modalità di pagamento delle tasse scolastiche

Le tasse scolastiche vanno versate sul **c/c postale n° 205906** intestato a Ufficio Registro Tasse Governative Roma - Tasse scolastiche Regione Sicilia.

### Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

L'esonero, che può riguardare le tasse di iscrizione, frequenza ed esami, può essere ammesso per:

- **meriti scolastici:** viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche, quando si è conseguita, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta;
- **motivi economici:** viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale.

Nel caso di **studenti lavoratori (CPIA)** il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello

studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (*art. 433 c.c.*)

- **appartenenza alle seguenti speciali categorie di beneficiari:**

- orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
- figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
- ciechi civili.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

**Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie** (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 146).

Si ricorda che non potrà essere rilasciato il diploma agli alunni che non abbiano pagato tutte le tasse dovute all'erario.

Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche **il voto in condotta non può essere inferiore ad otto decimi;**

l'esonero dalle tasse scolastiche **non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti**, tranne in casi di comprovata infermità;

i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella **punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi.**

**Modalità per la richiesta e concessione degli esoneri dal pagamento delle tasse scolastiche**

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell'Istituto. La richiesta di esonero per motivi economici va corredata da idonea documentazione giustificativa. Gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili sono trattati e custoditi secondo quanto disposto dalla normativa in materia.